

Pensioni - Domanda giudiziale di accertamento invalidità e condanna all'attribuzione del bonus contributivo ex art. 80 comma 3 L. 388/2000 - Difetto previa istanza amministrativa all'INPS - Inammissibilità domanda di condanna.

Corte di Appello di Milano - 08.10.2009 n. 967- Pres. rel. Dott. Ruiz - INPS (Avv.ti Guerrera e De Maestri) - B. M. (Avv. Poma) - Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) - ASL Pavia (contumace)

E' inammissibile la domanda giudiziale promossa nei confronti dell'INPS e finalizzata all'attribuzione del bonus contributivo ex art. 80 comma 3 L. 388/2000 ove la stessa, dedotta nell'ambito di un ricorso avente ad oggetto l'accertamento del grado di invalidità, non sia stata preceduta dalla relativa domanda amministrativa all'Ente previdenziale.

FATTO E DIRITTO - Con sentenza n. 171 del 2007 il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso proposto da B. M. nei confronti del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, dell'INPS e dell'ASL di PAVIA dichiarando la ricorrente invalida con capacità di lavoro ridotta nella misura del 75% a far data da marzo 2006 e accertando il diritto ad avvalersi dei benefici di cui all'art 80 comma 3 legge n. 388 del 2000 , sulla scorta delle conclusioni della espletata consulenza tecnica che ha confermato la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPS deducendo che il Tribunale ha trascurato di esaminare le eccezioni relative alla inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva di esso appellante , siccome subentrato nelle funzioni delegate al Ministero solo dal 1.4.2007 e quindi in epoca successiva alla proposizione del ricorso , nonché per mancata presentazione di domanda amministrativa di pensione o comunque di benefici ex L. 388/2000.

L'appellata si è costituita e evidenziava l'infondatezza delle eccezioni dell'Inps che, dopo la sentenza del Tribunale di Pavia, a seguito della relativa domanda ha

concesso il beneficio di cui alla legge citata.

Anche il Ministero si è costituito e ha rilevato che il tribunale ha correttamente emanato una pronuncia meramente accertativa del diritto di B. a fruire del bonus, a fronte della domanda di condanna proposta nei confronti dell'INPS. Infatti il c.d. bonus contributivo consiste nella mera applicazione di un determinato regime previdenziale agevolato, la cui mancata domanda all'istituto previdenziale comporta la inammissibilità del ricorso di B.. Ha quindi chiesto, in via di appello incidentale la riforma della sentenza sul punto.

L'ASL è rimasta contumace.

Questa Corte ritiene che la sentenza vada parzialmente riformata osservando, innanzi tutto che, come risulta dalle conclusioni di cui al ricorso introduttivo, B. ha proposto due domande autonome : una di accertamento dello stato di invalidità nella misura del 75%, l'altra di condanna dell'INPS, quale ente erogatore a corrispondere il bonus contributivo ai fini pensionistici.

Non trattandosi di un beneficio assistenziale ma piuttosto di un beneficio connesso al trattamento previdenziale è evidente la sussistenza della legittimazione dell'Inps ma, come giustamente affermato dalla difesa dell'istituto, nessuna domanda amministrativa tesa ad ottenere il beneficio in questione è mai stata rivolta all'INPS e il fatto che non sussistesse il requisito sanitario non è all'evidenza ragione sufficiente per ovviare al difetto di una condizione dell'azione ricavabile dall'art. 80 cit. secondo cui il beneficio previdenziale è attribuito a richiesta dell'interessato.

E' conseguente il rigetto nel merito della domanda.

La mancanza di motivi di impugnazione in ordine alla accertata invalidità comporta la conferma della sentenza sul punto nonché in relazione al regolamento delle spese del primo grado.

Spese del grado compensate tra tutte le parti atteso l'esito della lite.

(Omissis)